N. R.G. [redacted]

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Diciottesima Sezione Civile

IL GIUDICE Onorario

- ***Il giorno 12 Settembre 2022***

- Visto l'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 che ha prorogato al 31 dicembre 2022 l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 221, d.l. n. 34/2020 convertito nella l. n. 77/ e 23, commi da 2 a 9-ter d.l. n. 137/2020 così come modificato dalla legge di conversione n. 176/2020;
- Visto il proprio provvedimento, regolarmente comunicato alle parti costituite, con il quale è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
- Lette le note depositate da parte ricorrente;
- Lette le memorie di parte resistente;
- Esaminati i documenti in atti;
- Emette il seguente provvedimento depositato telematicamente:

N. R.G. [redacted]

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice onorario dr.ssa Adele Pezone ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. [redacted] del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente:

TRA

[redacted], nato il [redacted], a TIETÊ – SÃO PAULO – BRASIL, che rappresenta anche le figlie minori [redacted], nata il [redacted] em SÃO PAULO – SÃO PAULO – BRASIL, [redacted], nata il [redacted] a SÃO PAULO – SÃO PAULO- BRASIL, [redacted], [redacted] nata il [redacted] a SÃO PAULO – SÃO PAULO – BRASIL; [redacted] nata il [redacted], a SÃO PAULO – SÃO PAULO – BRASIL, che rappresenta anche il figlio minore [redacted], nato il [redacted] a SÃO PAULO – SÃO PAULO – BRASIL; [redacted], (CPF [redacted]) nata il [redacted], a SÃO PAULO – SÃO PAULO – BRASIL; [redacted], (CPF [redacted]) nata il [redacted], a SÃO PAULO – SÃO PAULO – BRASIL, che rappresenta anche i figli minori: [redacted], nato il [redacted] a SÃO PAULO e [redacted] nato il [redacted] em SÃO PAULO – SÃO PAULO- BRASIL; [redacted], (CPF [redacted]) nata il [redacted], a SANTO ANDRÉ – SÃO PAULO – BRASIL, che rappresenta anche la figlia minore [redacted], nata il [redacted] a SÃO PAULO – SÃO PAULO – BRASIL; [redacted], (CPF [redacted] - 94) nata l' [redacted], a TIETÊ – SÃO PAULO – BRASIL, con il patrocinio dell'Avv. Claudia Santoro, con elezione di domicilio in Salerno, [redacted] presso lo studio del difensore;

- ricorrenti -

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;

- resistente -

NONCHE'

P.M. in persona del Procuratore della Repubblica

- interventore ex lege –

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti convenivano in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti di [redacted] nato il [redacted] a Santa Lucia Di Piave – Italia, cittadino italiano, emigrato in Brasile, dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino del Paese di accoglienza e che aveva pertanto trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti.

Il Ministero si è costituito in giudizio e nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo che la linea di discendenza esposta da parte ricorrente era stata interrotta a seguito dell'adozione da parte del Governo provvisorio della Repubblica brasiliana del decreto n. 58 A del 15/12/1889, che aveva previsto la cosiddetta Grande Naturalizzazione, disponendo che tutti i cittadini stranieri presenti nel territorio brasiliano alla data del 15/11/1889 sarebbero stati considerati cittadini brasiliani, salvo che rendessero dichiarazione in contrario dinanzi al rispettivo Comune nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto, rifiutando l'acquisto della cittadinanza brasiliana, rifiuto che poteva essere manifestato anche dinanzi al consolato del Paese di origine, secondo quanto disposto con successivo decreto n. 386 del 1889.

Il Ministero ha evidenziato che in base all'art. 11 del codice civile del Regno d'Italia, approvato con r.d. n. 2358 del 1865, che all'epoca conteneva la disciplina della cittadinanza, l'acquisto di una cittadinanza straniera comportava automaticamente la perdita dello *status* di cittadino italiano e ciò a prescindere dalla volontarietà di tale acquisto, a differenza di quanto sarebbe stato successivamente previsto dalla legge n. 555 del 1912, che dettò la disciplina organica della cittadinanza in conformità alle nuove esigenze scaturite dai consistenti flussi migratori dall'Italia verso i Paesi d'oltreoceano.

Ne conseguiva, secondo la parte resistente, che, se anche l'avo dei ricorrenti non avesse usufruito della Grande Naturalizzazione, comunque la linea di discendenza esposta nel ricorso risultava interrotta in base alle norme del codice civile del 1865, perché [redacted] nato il [redacted], a TIETÊ – SÃO PAULO – BRASIL, figlio dell'avo italiano, aveva perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto della cittadinanza brasiliana *iure loci*, secondo la legislazione del Paese di residenza, non essendo ancora in vigore al momento della sua nascita la norma

introdotta dall'art. 7 della legge n. 555 del 1912, che nell'ipotesi descritta consentiva ai figli degli emigrati italiani nati all'estero di conservare la doppia cittadinanza.

****

Nel ricorso gli istanti riportavano la sequenza genealogica dal capostipite fino agli attuali ricorrenti documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille.

I ricorrenti hanno depositato a riprova della cittadinanza italiana dell'avo [redacted] il certificato di nascita. Risulta inoltre dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che il predetto sig. [redacted], non si naturalizzò nel corso della sua vita cittadino brasiliano e, pertanto, non perse la cittadinanza italiana e la trasmise *iure sanguinis* al figlio [redacted] nato il [redacted], a TIETÊ – SÃO PAULO – BRASIL.

****

Ebbene, conformemente alle recenti pronunce della Cassazione a Sezioni Unite del 24/08/2022 (sent. n. 25317/22 e 25318/22), deve ritenersi che la tesi del Ministero non abbia fondamento.

Nel merito, con la cd. Grande naturalizzazione del 1889-1891 il governo provvisorio della Repubblica brasiliana, nel 1889, decretò che venissero considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti in Brasile alla data del 15 novembre di quell'anno, salva dichiarazione in contrario da rendersi nella rispettiva municipalità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di quel decreto.

Tale norma che, d'imperio, imponeva la cittadinanza brasiliana a tutti gli stranieri residenti in Brasile alla data di pubblicazione del decreto, salvo rinuncia da manifestarsi espressamente entro 6 mesi, deve essere necessariamente posta in stretta correlazione con l'art.11 del Codice civile del 1865 all'epoca vigente e ciò perché secondo le norme del diritto internazionale *le leggi estere non possono in nessun caso derogare alle leggi proibitive del regno concernenti le persone, i beni e gli atti, ed a quelle riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume;* l'art.11 del Codice civile del 1865, al comma 2, prevede che la cittadinanza si perde d*a colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero*.

In tema di cittadinanza, l'acquisto della cittadinanza straniera, non implica la perdita automatica della cittadinanza italiana, la quale richiede che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente ovvero se verificatosi senza il concorso della volontà dell'interessato, che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana.

Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino che può perdersi solo per rinuncia.

Ne consegue che dal mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana non ne può discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana.

Perché possa aversi una interruzione della linea di discendenza che impedisca il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che vi sia un'espressione di volontà volta all'acquisto della cittadinanza straniera o alla rinuncia della cittadinanza italiana.

L’istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno della cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell’Ottocento, implica un’esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell’alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva l’art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “*ottenuto la cittadinanza in paese estero*”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all’epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all’acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l’aver stabilito all’estero la residenza, o anche l’aver stabilizzato all’estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.
Inoltre dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che: ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti; ciò rileva anche in relazione all’esegesi delle norme dello Stato precostituzionali, ove ancora applicabili; il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione.
Infine la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all’accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell’art. 11, n. 3, del c.c. abr., sia nell’art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l’assunzione di pubbliche funzioni all’estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell’avvenuto svolgimento all’estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato (*Cassazione a Sezioni Unite del 24/08/2022 sent. n. 25317/22 e 25318/22*).
Quanto all’ulteriore eccezione del Ministero, relativa alle differenze fra le norme del codice civile del 1865, vigenti all’epoca della nascita dell’avo italiano, e la normativa successivamente introdotta con legge n. 555 del 1912, va rilevato che secondo il sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall’attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, per cui a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell’eventuale fattispecie interruttiva.

A questo riguardo si osserva che, nel caso di specie, a fronte del certificato negativo di naturalizzazione dell'avo [redacted], prodotto dai ricorrenti, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dello stesso o dei suoi discendenti, prova di cui era onerata l'amministrazione resistente, come precisato in più occasioni dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ. Sez Un. Sentenza n. 4466 del 25/02/2009 in motivazione "… Tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo (L. n. 555 del 1912, art. 8 e L. n. 92 del 1991, art. 11), rinuncia di cui deve dare la prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto. …"; anche Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 3175 dell'11/2/2010 e da ultimo Cass. Sez. Un. Sentenze n.. 25317/22 e 25318/22 del 24/08/2022 "a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.
Né rileva ai fini della dimostrazione dell'interruzione della linea di discendenza dall'avo italiano, il riferimento generico, contenuto nella memoria dei Ministeri, al fenomeno della falsificazione dei certificati richiesti per l'ottenimento della cittadinanza, in mancanza di prove che suffraghino tale affermazione.
Risulta pertanto che [redacted], figlio dell'avo [redacted], che aveva acquisito la cittadinanza brasiliana in modo automatico, in base al principio dello "ius soli" stabilito dall'art 69 comma 1, n.1 della costituzione brasiliana del 1891, ribadito dalla legge ordinaria sulla cittadinanza n. 818 del 1949 all'art.1, comma 1, n. 1, non aveva perso la cittadinanza italiana, non avendo acquisito volontariamente la nazionalità straniera o rinunciato a quella italiana.
Ne consegue che l'attribuzione della cittadinanza straniera *iure loci* non comportava la perdita della cittadinanza italiana acquisita *iure sanguinis*.
È dunque provata la discendenza diretta da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano [redacted] prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, a differenza di quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco.
Tuttavia nell'anno 2020 i ricorrenti hanno presentato al Consolato generale d'Italia a San Paolo la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis Italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti – in linea diretta- di cittadino italiano. L'istanza è stata regolarmente accettata, protocollata dallo stesso Consolato, senza formulare successivamente alcuna osservazione. Ebbene la documentazione prodotta dai ricorrenti consente di apprezzare che il Consolato Generale d'Italia a San Paolo- voce "Lista d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana", nell'anno 2020 aveva in corso la evasione di richieste formulate nel 2008-2009-2010; dall'esame della lista richieste pubblicata sul website del

Consolato Generale d'Italia a San Paolo viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti.
Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.
Pertanto deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'interno dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione e considerato il recente intervento giurisprudenziale sulla questione trattata.

P.Q.M.

Il tribunale,
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente è cittadina italiana;
Ordina al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 12/09/2022

IL GIUDICE
dr.ssa Adele Pezone